

ARTICOLO

Disciplina antiusura e interessi moratori: la fine di un (lungo) dibattito?

• A cura dell'Avvocato [Lorenzo Marcoaldi](#)

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, lo scorso 19 settembre 2020, si sono espresse in materia di applicabilità della normativa antiusura agli interessi moratori.

a) Il dibattito

Il tema, in effetti, è dibattuto da due decenni [1].

La Sezioni Unite, nella propria articolata pronuncia, ripercorrono l'acceso confronto tra:

- (i) tesi (per così dire) “restrittiva”: propugnata dalla Banca d'Italia [2], dall'ABF, nonché da copiosa dottrina giurisprudenza di merito, secondo cui la differente funzione giuridica ed economica degli interessi corrispettivi (che costituiscono remunerazione per il mutuante) e interessi moratori (che costituirebbero penale in favore del creditore per l'inadempimento del debitore) non consentirebbe di estendere a questi ultimi la verifica antiusura;
- (ii) tesi (per così dire) “estensiva”, sostenuta soprattutto da parte della giurisprudenza dell'ultimo quinquennio, secondo cui la legge (art. 1815 c.c., art. 644 c.p., l. 108 del 1996 e DL 394/2001) è chiara e non può essere ignorata, quando include nella verifica antiusura gli interessi pattuiti “a qualsiasi titolo”, ivi compresi, quindi, gli interessi di mora [3].

Le Sezioni Unite sostengono, quindi, che entrambe le tesi tutelano il debitore, anche se con percorsi giuridici diversi: infatti, la tesi restrittiva, pur escludendo gli interessi di mora dalla verifica antiusura, li sussume in penale per l'inadempimento, valutata dal giudice secondo equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.; la tesi estensiva, invece, comporta che gli interessi moratori vadano inclusi nella verifica antiusura e, perciò solo, sussiste la tutela del debitore.

[1] Infatti, i lavori preparatori alla l. 24/2001 (di conversione del DL 394/2000) avevano affermato la volontà di includere anche gli interessi moratori nella verifica antiusura e, inoltre, dalla pronuncia 29/2002 della Corte Costituzionale, che aveva ritenuto “plausibile” la circostanza per cui la disciplina antiusura potesse essere applicata anche agli interessi moratori.

[2] Si vedano, in proposito, le istruzioni diramate negli anni (dal 2009 in poi) per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge antiusura, in cui l'Organismo in questione ha sempre escluso dal calcolo del tasso gli interessi di mora.

[3] Secondo gli autori che sostengono tale tesi, non potrebbero essere esclusi dalla verifica gli interessi moratori, altrimenti rimanendo vanificata la finalità della normativa antiusura e l'interesse pubblico che ivi è sotteso; inoltre, secondo tale tesi gli interessi avrebbero tutti, anche valutando l'evoluzione storica e giuridica, la medesima funzione di remunerazione del denaro mutuato e tutti andrebbero ricompresi nella verifica (tra le altre, si richiamano Cass. 27442/2018).

b) La soluzione

È proprio nella differente tutela prevista in favore della parte c.d. “debole” del contratto, il debitore, che la Corte rinviene la soluzione al contrasto: infatti, ove dovesse essere operata una riduzione solo *ex post*, peraltro rimessa a criteri discrezionali dei singoli giudici di merito, sarebbe vanificata la dichiarata esigenza primaria di “*non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore*”. Laddove, invece, l’art. 1815, co. 2, c.c. è norma molto severa, prevedendo la nullità della pattuizione della clausola relativa agli interessi (moratori).

Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite affermano il principio di diritto per cui “*la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso*”.

c) Ricadute: il calcolo del tasso di mora soglia

Per una corretta applicazione dei principi esposti, i giudici di legittimità “sposano” la tesi che riconduce gli interessi moratori alla penale in favore del creditore per il danno da inadempimento del debitore, ai sensi dell’art. 1224 c.c.; ciò che comporta, in ragione della mancata restituzione del denaro, che il creditore debba assumere presidi (con i relativi costi) per la tutela del proprio diritto. Ecco, allora, che viene aperta la strada per una valutazione distinta degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, anche valorizzando un percorso interpretativo aperto dalla stessa Corte con la pronuncia 12965/2016 e continuato con SS.UU. 16303/2018, laddove i giudici di legittimità hanno rammentato che le esigenze di verifiche tra costo effettivo del credito e rilevazione media del costo del credito sul mercato (il principio di simmetria) impongono un raffronto tra valori omogenei.

In sintesi, secondo la pronuncia in esame, al fine di operare una corretta verifica antiusura degli interessi moratori, il tasso di mora va parametrato con il tasso medio di mora rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia e trasposto nei decreti ministeriali sulla rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Solo una tale verifica consente – proseguono le Sezioni Unite – la adeguata verifica circa il fatto che “*una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché fuori mercato*”.

Le Sezioni Unite, anche al fine di prevenire contrasti futuri sulla concreta determinazione della soglia antiusura per gli interessi di mora, dettano quindi la formula “*T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto*”. Nel caso di contratti stipulati in assenza di tale rilevazione statistica nei D.M., “*resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista*”.

d) La sanzione in caso di violazione della normativa antiusura

Da ultimo – non si esamina, in questa sede, la tematica della tutela consumeristica – merita evidenziare che la Corte determina anche la sanzione per il caso di pattuizione di interessi moratori usurari. Ebbene, le Sezioni Unite ritengono che la sanzione di cui all'art. 1815, co. 2, c.c. (gratuità del mutuo) debba colpire solo la clausola degli interessi (in ipotesi) moratori usurari, salvaguardando quelli corrispettivi. Del resto, la previsione di gratuità dell'intero mutuo si tramuterebbe in un "premio" per il debitore (anche) inadempiente, non terrebbe conto del prezzo del denaro e sarebbe, in ogni caso, non in linea con le disposizioni comunitarie e, in particolare, l'art. 6 par. 1, della direttiva 93/13/CEE, che predica un principio di conservazione del contratto, laddove questo possa sussistere senza le clausole abusive. Di qui, il principio: *"Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti"*.

Se, tuttavia, il creditore, pattuito col debitore interessi moratori usurari e resosi quest'ultimo inadempiente, applichi interessi di mora in misura inferiore a quella pattuita ed entro la soglia usura, tale "lecita" applicazione sarà salva. Infatti, l'eventuale accertamento di interessi moratori usurari colpisce la pattuizione e l'eventuale applicazione in spregio della normativa antiusura, ma non un'eventuale applicazione lecita, pur in presenza di clausola illegittima.

In definitiva, la pronuncia in questione pare fornire compiuta risposta ai quesiti che da tanti anni animano le aule dei Tribunali di tutta Italia. E gli operatori ottengono, finalmente, parametri certi e chiari per la valutazione delle numerose controversie loro sottoposte.